

qu'on discutera cette loi, les observations de l'honorable député Despine auront une grande importance; mais il ne vaudrait pas la peine de prendre actuellement des dispositions provisoires, lorsqu'une réorganisation générale des Chambres de commerce est imminente. D'ailleurs les droits perçus par la Chambre de commerce de Gênes ont été affectés à une destination spéciale, avec l'autorisation du Gouvernement, et l'amendement proposé par l'honorable préopinant exigerait de nombreux préliminaires qu'il importe d'écartier de la loi sur le timbre.

DI REVEL. Le varie considerazioni presentate a questo riguardo mi inducono a proporre la soppressione di questo articolo. Io lascierei le cose nello stato in cui si trovano, perchè realmente io credo che l'articolo quale è concepito non contempla propriamente che i contratti di assicurazioni marittime che seguono in Genova. Dirò di più: si sono voluti contemplare questi contratti nella legge perchè già esistevano; ma se dovessimo entrare nel merito di queste disposizioni, forse non le troveremmo consone al rimanente delle disposizioni della legge. Difatti le assicurazioni marittime sono per lo più società che si costituiscono per azioni, onde far l'operazione di assicurare. Ora noi contempliamo qui le assicurazioni marittime e non contempliamo le altre assicurazioni, per esempio i contratti d'assicurazione sugli incendi, sulla vita, per cui vi sono società stabilite anche in altri luoghi.

Mi pare quindi che sia miglior consiglio il non parlare di questa disposizione in questa legge, lasciando poi, quando si verrà a ricostituire su basi più regolari l'amministrazione economica della Camera di commercio di Genova, a provvedere su questo riguardo, poichè, ripeto, queste società essendoper lo più anonime, od ancorchè non anonime, essendo per azioni dovranno pagare quel diritto che è stabilito dall'articolo 9; quindi pagherebbero, come società, il mezzo per cento sul capitale, più l'uno per mille per le operazioni che fanno. Ora se si dovesse stabilire nella legge questa disposizione, converrebbe estenderla anche alle altre società istituite per fare operazioni consimili; locchè non si è creduto finora di proporre.

La legge che discutiamo è una legge di disposizioni generali; siccome l'articolo 13 nella seconda parte non rifletterebe che la Camera di commercio di Genova, così io crederei di non farne menzione per non pregiudicar quello che esiste.

FARINA F. L'idea d'introdurre la menzione speciale delle assicurazioni fu appunto quella di fare un'eccezione all'articolo nono, perchè altrimenti le società di assicurazioni sarebbero colpite tre volte tanto di quello lo siano le altre, poichè le altre società pagherebbero 55 centesimi per ogni cento, e questo durerebbe per venti anni; invece le compagnie di assicurazioni marittime verrebbero a pagare, oltre questo dritto, anche l'uno per mille sulle assicurazioni che fanno. Dunque si è introdotta nella legge l'espressione *nulla è innovato* appunto per fare un'eccezione alla disposizione dell'articolo nono, se no, queste compagnie saranno molto più delle altre colpite.

Io quindi credo che se non si vuol estendere questa disposizione agli altri paesi, si può fare come si crede, ma opino che si debba mantenere il *nulla è innovato* relativamente alle assicurazioni marittime della società di Genova.

Ove altrimenti si faccia, vi sarà una sproporzione tra l'aggravio che si mette alle une e quello che si mette alle altre, sproporzione che io non vedo giustificata da nessun motivo plausibile.

ELENA. Io voterò per la proposta della soppressione fatta dal signor Revel, ma voterei, come già dissi, anchè più volentieri per l'imposta che si paga delle assicurazioni che si fanno in Genova e nelle vicinanze, cioè in quanto si estende la giurisdizione del tribunale di commercio, perchè questo obbligo è posto sino a quel limite, e non oltre: dico voterei per l'abolizione del diritto, perchè questo uno per mille è assai gravoso, come risulta dalle circostanze che la media dei premi è dall'uno all'uno e un quarto per cento. Devo inoltre aggiungere una parola a quanto ha detto il signor Despine, giacchè il paese potrebbe credere che la Camera di commercio di Genova fosse in mezzo alle ricchezze.

Sappia la Camera che nel 1848 la quota del mezzo per cento sulle vendite ascese a 362 franchi e 43 centesimi; nel 1849 a 123 franchi e 78 centesimi. Ora da queste somme bisogna defalcare tutte le spese di stampati, le spese del notaro, il quale deve assistere queste vendite, ecc. Io dico che sono disposittissimo a votare per l'abolizione, purchè si pensi ad esonerare la Camera di commercio degli aggravii che le resterebbero se le fossero tolti gli introiti.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di Revel.

DI REVEL. L'onorevole mio collega Farina mi ha fatto osservare che la disposizione dell'articolo 13 era stata appositamente introdotta per nulla innovare relativamente alle assicurazioni marittime di Genova, in quanto che le assicurazioni marittime già dovendo ivi pagare una lira per ogni mille del capitale assicurato, se le compagnie assicuranti fossero obbligate ancora a pagare il diritto portato dall'articolo 9, cioè di 50 centesimi per ogni 100 lire di capitale nominale, esse verrebbero gravate oltre misura. Mi permetta di fargli osservare che l'articolo 13 ha due parti distinte: comincia la disposizione col dire: *ogni contratto d'assicurazione marittima è sottoposto al diritto di bollo straordinario proporzionale in ragione di lire una per ogni mille del capitale assicurato*. Questa è disposizione così generale, che se domani si stabilisse una società per fare assicurazioni marittime a Nizza o a Savona, questa società dovrebbe pagare il diritto stabilito dall'articolo 9, e quello altresì di una lira per ogni mille di capitale assicurato. Credo che la cosa emerga chiaramente dalla prima parte dell'articolo 13, combinata con quella dell'articolo 9.

Il 2º paragrafo dell'articolo 13 dice poi: *nulla è innovato relativamente alle assicurazioni marittime per ciò che riguarda la città di Genova*. Io non saprei fino a qual punto questa dichiarazione possa escludere l'applicazione dell'articolo 9, e valer possa come se si dicesse che le assicurazioni marittime che seguono nella città di Genova continuino ad andare immuni dal pagamento di questo diritto stabilito in termini generali.

A me pare che il più prudente sia di abbandonare attualmente la questione, perchè se noi manteniamo l'articolo 13, sottoponiamo evidentemente alla tassa dell'uno per mille tutti i contratti di assicurazioni marittime di quelle nuove compagnie di tale natura che vengono a stabilirsi in altri luoghi, oltre al sottoporle al pagamento del mezzo per cento sul loro capitale sociale.

Ripeto che se si vuole colpire le compagnie di assicurazioni marittime per le operazioni che si fanno, conviene assoggettare allo stesso diritto le compagnie di altro genere, come quelle sulla grandine, sugli incendi, sulla vita dell'uomo, insomma tutte quelle compagnie che, con un capitale determinato, fanno operazioni e contratti della medesima natura. Quindi persisto nell'idea che sia più prudente di sopprimere assolutamente l'articolo 13.